

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
(Provincia di Pavia)

COPIA

Codice Ente: **11270** – Protocollo n. _____
DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del **29.04.2024**

Adunanza **straordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.06** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAFFONI GIOVANNI	Presente	PUNTARA ALESSANDRO	Presente
PERDUCA MONICA	Presente	CASSINELLI MARCO	Assente
BAILO ROBERTO	Presente	ABBA' DEBORA	Assente
GROSSI NADIA	Assente	GATTI UGO	Presente
PERES EUSTACHIO NAZARIO	Presente		
TORCHIO ANDREA ARNALDO	Presente		
LOMBARDI MAURO	Presente		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Sig. **DR. SSA SABRINA SILIBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MAFFONI GIOVANNI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il contenuto della presente deliberazione soffermandosi sulla parte fissa e la parte variabile. Quest'ultima è aumentata rispetto allo scorso anno, diversamente dalla parte fissa che invece è diminuita, per cui c'è stata una compensazione.

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";
- l'art. 53 c. 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento";
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- il c. 757 dell'art 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2022 con la quale il Comune di San Cipriano Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022/2025;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2024 con la quale il Comune di San Cipriano Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto: *“AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025”*;

CONSIDERATO che per l'anno 2024 il PEF approvato secondo il metodo MTR-2 prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di € 87.433,00 ripartito in € 70.278,00 di Costi Variabili ed € 17.155,00 di costi fissi;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità*

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che il costo del servizio rifiuti per l'anno 2024 previsto nell'aggiornamento del biennale del PEF 2024/2025 deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024 come segue:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,23	74,70
2 componenti	0,27	140,71
3 componenti	0,30	175,89
4 componenti	0,32	218,89
5 componenti	0,35	273,18
6 componenti e oltre	0,36	313,57

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
-----------------------	----------------------------	--------------------------------

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15	1,00
2. Campeggi, distributori carburanti	0,25	1,63
3. Stabilimenti balneari	0,19	1,23
4. Esposizioni, autosaloni	0,13	0,86
5. Alberghi con ristorante	0,42	2,70
6. Alberghi senza ristorante	0,29	1,88
7. Case di cura e riposo	0,32	2,09
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,36	2,33
9. Banche ed istituti di credito	0,19	1,21
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35	2,24
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,47	3,01
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,32	2,05
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,36	2,34
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,27	1,72
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32	2,07
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,26	14,56
17. Bar, caffè, pasticceria	1,88	12,12
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,74	4,76
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,78	5,05
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,12	20,16
21. Discoteche, night club	0,50	3,21

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2024 come segue:

Scadenza Prima Rata	30.06.2024
Scadenza Seconda Rata (saldo)	01.12.2024

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con voti unanimi e favorevoli resi e verificati nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2024 e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate come segue:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,23	74,70
2 componenti	0,27	140,71
3 componenti	0,30	175,89
4 componenti	0,32	218,89
5 componenti	0,35	273,18
6 componenti e oltre	0,36	313,57

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15	1,00
2. Campeggi, distributori carburanti	0,25	1,63
3. Stabilimenti balneari	0,19	1,23
4. Esposizioni, autosaloni	0,13	0,86
5. Alberghi con ristorante	0,42	2,70
6. Alberghi senza ristorante	0,29	1,88
7. Case di cura e riposo	0,32	2,09
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,36	2,33
9. Banche ed istituti di credito	0,19	1,21
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35	2,24
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,47	3,01
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,32	2,05
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,36	2,34

14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,27	1,72
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32	2,07
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,26	14,56
17. Bar, caffè, pasticceria	1,88	12,12
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,74	4,76
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,78	5,05
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,12	20,16
21. Discoteche, night club	0,50	3,21

3) di stabilire le scadenze relative alla Tari 2024 come segue:

Scadenza Prima Rata	30.06.2024
Scadenza Seconda Rata (saldo)	01.12.2024

- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;
- 5) di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
(Provincia di Pavia)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 11 del 29.04.2024

Pareri espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 29.04.2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 29.04.2024

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MAFFONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SSA SABRINA SILIBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **11.05.2024**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa BACCI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 21.05.2024

☐ ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Sabrina SILIBERTO

San Cipriano Po, _____

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune.
San Cipriano Po, 11.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DR. SSA SABRINA SILIBERTO)